DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato (IV/89-26349 « Decisione dell'associazione G.I.S.A. »

(Il testo il lingua olandese è il solo facente fede)

(72/478/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 5 febbraio 1962 (1), in particolare l'articolo 3,

vista la decisione presa il 15 gennaio 1969 dalla Commissione d'iniziare, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento n. 17, una procedura d'ufficio per accertare un'eventuale infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, contro l'associazione Vereniging van Groothandelaren in Sanitaire Artikelen (G.I.S.A.), L'Aja, (Olanda),

viste le modificazioni apportate allo statuto, al regolamento interno così come alla GISA-Prijsregeling, comunicate dalla G.I.S.A. con lettera del 14 giugno 1972,

sentita l'associazione interessata, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ed alle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE (2),

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, emesso, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 21 novembre 1972,

I

1. Considerando che l'associazione di diritto olandese Vereniging van Groothandelaren in Sanitaire Artikelen (G.I.S.A.), in seguito chiamata G.I.S.A., è un'associazione professionale il cui scopo è di promuovere la prosperità e le buone relazioni fra i commercianti di articoli per installazioni sanitarie ; che i mezzi statutari previsti a tal fine sono, fra altri, la fissazione delle condizioni e dei prezzi di vendita, la conclusione di accordi di cooperazione con altre persone o organizzazioni che commerciano questi articoli, l'obbligo per i membri di rispettare le regole fissate, l'applicazione di misure disciplinari qualora gli obblighi imposti non siano osservati ; che i suoi membri sono i grossisti di articoli di installazioni sanitarie che hanno la loro sede in Olanda ; che gli organi dell'associazione sono un'assemblea generale, nella quale i membri hanno voto deliberativo, ed una direzione, composta di almeno tre membri eletti dall'assemblea generale, che è competente per l'esecuzione delle decisioni prese dall'assemblea generale ;

2. considerando che il regolamento interno della G.I.S.A. contiene le disposizioni seguenti :

A. *obblighi d'ordine generale :*

a) quando la G.I.S.A. conclude un accordo da cui derivano obblighi per i membri, ciascun membro è tenuto verso la G.I.S.A. a rispettare gli obblighi previsti dall'accordo (reg. int., art. 54, par. 1) ;

b) è una decisione obbligatoria per tutti i membri quella decisione dell'assemblea generale che contiene delle disposizioni che ognuno deve osservare nelle sue relazioni con i fornitori, acquirenti, propri agenti, rappresentanti o organizzazioni (reg.int., art. 13, par. 2) ;

c) quando l'assemblea generale delibera di instaurare una regolamentazione del prezzo degli articoli d'installazioni sanitarie, la direzione può prendere le misure necessarie per l'esecuzione ed in particolare fissare prezzi minimi di vendita e condizioni minime (reg. int., art. 45, par. 2) ;

d) il delegato dell'associazione, o il suo rappresentante, sono competenti per dare ordini circa la vendita o le disposizioni di ordine amministrativo ritenute necessarie al controllo o al buon funzionamento dell'associazione, per decidere quali prezzi e condizioni possano essere pubblicati dai membri o per vietare determinati metodi di offerta o di fatturazione (reg. int., art. 45, par. 3) ;

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

e) è vietato ai membri di offrire o far offrire, di vendere o far vendere, di consegnare o far consegnare o di commerciare comunque a delle condizioni più vantaggiose od a dei prezzi inferiori a quelli fissati dall'organo competente (reg. int., art. 52) ;

B. *obblighi relativi ai mezzi di controllo :*

a) ogni membro è obbligato a consegnare al delegato dell'associazione, nel termine fissato dall'assemblea generale o dalla direzione o da un suo rappresentante, tutti i documenti, dati e ricevute, che questi giudica necessari (reg. int., art. 48, par. 1) ;

b) ogni membro ha l'obbligo di consentire immediatamente l'accesso ai suoi uffici e magazzini e di fornire gli elementi o di dare in visione i documenti ed in generale di prestare prontamente il suo aiuto, quando il delegato dell'associazione richiede la sua cooperazione o delle precisazioni per il controllo delle obbligazioni che i membri debbono adempiere (reg. int., art. 48, par. 2) ;

C. *mezzi di coercizione :*

è inflitta un'ammenda di un massimo di 10 Fl. per i primi tre giorni e di 25 Fl. per ogni giorno di ritardo rispetto al termine entro il quale devono essere forniti al rappresentante della direzione i documenti richiesti (reg. int., art. 48, par. 3) ; di un massimo di 10 Fl. per i primi tre giorni e di 100 Fl. per ogni altro giorno di ritardo nel prestare la propria cooperazione o permettere l'accesso ai suoi uffici o magazzini al rappresentante della direzione (reg. int., art. 48, par. 4) ; di 10 000 Fl. per ogni comunicazione di dati inesatti (reg. int., art. 50, par. 2) ; di un massimo di 1 000 Fl. per ogni infrazione circa la pubblicazione di prezzi e condizioni che secondo la direzione non devono essere pubblicati, o la loro pubblicazione in un modo diverso da quello stabilito dalla direzione, come anche la proposta di offerte o la redazione di fatture in un modo vietato dalla direzione (reg. int., art. 53) ; di un massimo di 50 000 Fl. per ogni violazione dell'obbligo di non offrire, vendere, consegnare o commerciare a condizioni più vantaggiose od a prezzi inferiori a quelli fissati dalla G.I.S.A. o per non aver rispettato un obbligo derivante da un accordo concluso dalla G.I.S.A. (reg. int., art. 52 e 54, par. 2) ;

3. considerando che la G.I.S.A., in virtù delle disposizioni previste agli articoli 45, par. 2 e 3, e 52 ha creato la GISA-Prijsregeling (regolamentazione di prezzi Gisa) disposizioni generali dell' 11 febbraio 1961, per mezzo della quale fissa tanto i prezzi e le condizioni di vendita che i suoi membri debbono applicare ai loro clienti per gli articoli indicati appresso quanto il metodo per il calcolo di questi prezzi ;

che gli apparecchi di installazione sanitaria che sono sottoposti alla regolamentazione di prezzi sono tutti quelli che non sono destinati alle navi, aerei e automobili, all'esportazione od alla consegna fra membri, ad eccezione di un certo numero di articoli particolari (scalda acqua, sifoni, acquai e lavabi in acciaio inossidabile, certe combinazioni di vasche da bagno non allacciate ad un tubo di scarico fisso, armadietti, farmacie, cestini-biancheria per sala da bagno, accessori) che sono esenti dalla regolamentazione ;

che i prezzi di vendita degli articoli previsti dalla GISA-Prijsregeling sono ripartiti in un fascicolo, distribuito ai membri ed aggiornato dalla direzione, chiamato « Gisa-prijscourant » (prezzi correnti Gisa), di fronte agli articoli sottomessi alla regolamentazione e sotto il nome del o dei fabbricanti di questi articoli ; che questi prezzi sono stati prezzi di vendita lordi all'utilizzatore finale fino al 1° gennaio 1972 e sono da questa data dei prezzi di vendita netti all'acquirente professionale, ma che a partire da questa stessa data la G.I.S.A., oltre questi prezzi di vendita netti figuranti sul « Gisa-prijscourant » ha fissato dei prezzi consigliati lordi da affiggere nelle sale di esposizione pur ammettendo che non vi è obbligo di fatturarli ;

che per il calcolo dei prezzi gli articoli sono stati classificati fino al 1969, in due categorie, l'una denominata « normale » e l'altra « lusso » nella quale erano compresi « gli articoli meno usati speciali o veramente di lusso » e, a partire dal 1969, in quattro categorie : « a velocità di rotazione elevata », « a velocità di rotazione normale », « a velocità di rotazione meno elevata », « di lusso » con fissazione per ciascuna di queste categorie, di un « fattore di conversione » (percentuale di aumento) crescente — essendo quello della categoria « lusso » o « di lusso » il più elevato — da applicare al prezzo di vendita del fabbricante riportato nella sua lista dei prezzi ai grossisti o nella fattura, prima della deduzione del ribasso di quantità o dello sconto per pagamento in contanti, e senza tener conto d'eventuali premi annuali ; che questi « fattori di conversione » comprendono tutti i costi normali, d'arrivo, trasporto, imballaggio, diritti di entrata, ecc. e comprendevano, fino a che questi prezzi sono stati dei prezzi lordi (1° gennaio 1972), dei ribassi (commerciali, di quantità e di acquisto) che i membri della G.I.S.A. erano obbligati ad applicare nel caso di loro vendite ad imprenditori, commercianti ed installatori ;

che per la determinazione del prezzo di vendita degli articoli dei fabbricanti che non sono riportati nomi-

nativamente nel « Gisa-prijscourant » — ciò che riguarda essenzialmente i fabbricanti provenienti dagli altri Paesi membri — la G.I.S.A. indica sotto ogni articolo o gruppo di articoli che figura nel « Gisa-prijscourant » il « fattore di conversione » da applicare, tenuto conto del paese d'origine e del nome del fabbricante ; che, fino al 14 maggio 1971, la G.I.S.A. aveva stabilito che quando un prezzo di vendita così calcolato era inferiore al prezzo del « Gisa-prijscourant » per un articolo corrispondente o equivalente, doveva essere applicato il prezzo ripreso nel « Gisa-prijscourant », mentre invece un tale allineamento non doveva essere effettuato se il prezzo di vendita era superiore a quello del « Gisa-prijscourant », dal 14 maggio 1971 ; questa disposizione è applicabile soltanto agli articoli importati dai Paesi situati al di fuori del mercato comune ;

che le condizioni di vendita fissate dalla regolamentazione di prezzi comportano le modalità da osservarsi nel caso di offerte o di conferme d'ordini e di cambiamento o di proroghe di ordini di acquisto, le condizioni di vendita ed i ribassi da accordare, con preventiva autorizzazione dalla G.I.S.A. per gli articoli danneggiati, così come le condizioni di pagamento ; che esse comportavano, fino al 1° gennaio 1972, dei ribassi « commerciali » di « quantità » e di « acquisto » da concedersi sui prezzi di vendita lordi ripresi nel « Gisa-prijscourant », che, dopo tale data, tenuto conto dei prezzi di vendita minimi figuranti nel « Gisa-prijscourant », esse comportano l'imposizione di un supplemento del 10 % sull'ammontare netto della fattura a titolo di provvigione per l'installatore nelle offerte dirette a degli intermediari che non procedono essi stessi alle installazioni, e dei ribassi « di quantità » e « di acquisito » da concedere agli « acquirenti professionali » e, per quanto riguarda la vendita come articoli danneggiati importati dall'estero, la comunicazione alla G.I.S.A. dell'ordine passato, la sua autorizzazione concernente la vendita e la fissazione da parte sua del prezzo di vendita e del ribasso da concedere che non potrà essere inferiore al 20 % ;

che i membri della G.I.S.A. sono obbligati ad inviarle copia di ogni listino prezzi e circolare di prezzi diffusi fra gli acquirenti, entro 15 giorni dalla loro pubblicazione, e copia di ogni offerta, da considerarsi senza impegno, nei detti giorni dalla data di invio dell'offerta stessa ;

4. considerando che la portata delle disposizioni suindicate è chiarita dal contesto storico seguente in cui devono essere inserite ;

che, dal 1963, la G.I.S.A., in applicazione delle decisioni prese dalla sua assemblea e delle circolari destinate ai suoi membri, fissava le percentuali minime di acquisti che i suoi membri erano obbligati a riservare, in rapporto ai loro acquisti totali degli articoli in questione, ai membri della Stichting Fabrikanten van Sanitaire Installatieartikelen « Fabrisan », in seguito denominata Fabrisan, sciolta il 31 dicembre 1971 ; che i suddetti membri erano 22 fabbricanti olandesi, rappresentanti la quasi totalità della produzione olandese degli articoli in questione, raggruppati in sezioni secondo la natura dei loro programmi di fabbricazione ; che queste percentuali minime di acquisti annui variavano dal 25 al 75 % secondo gli articoli ; che in risposta alla comunicazione degli addebiti inviatale dalla Commissione, la G.I.S.A. ha comunicato di aver messo fine a questa obbligazione a partire dal 1970 ;

che a partire dal 2 gennaio 1963 la G.I.S.A. in applicazione delle decisioni prese dal suo comitato di direzione, aveva obbligato i suoi membri, con delle circolari, ad inviarle una copia di ogni ordine passato per gli articoli relativi alle sezioni « articoli sanitari in rame », « rubinetti a galleggiante » e « specchi » in relazione alle percentuali minime d'acquisti imposte ; che in seguito fornendole la Fabrisan un estratto delle sue sezioni, la G.I.S.A. aveva sostituito questa decisione, a partire dal 13 maggio 1963, con l'obbligo di fornire alla sua segreteria un estratto mensile del valore fatturato delle merci, relative alle stesse sezioni, che i fabbricanti stranieri, presso i quali i membri G.I.S.A. non avevano avuto l'autorizzazione ad acquistare, avevano loro fornito nel corso del mese in questione (circ. n. 36/1963 del 10 maggio 1963 e n. 40/1963 del 15 maggio 1963) ;

che le relazioni commerciali fra la G.I.S.A. e la Fabrisan risalgono al 15 febbraio 1955 e si sono concretizzate in accordi successivi (accordo Fabrisan-GISA del 27 febbraio 1960 e del 7 febbraio 1963, modificato il 30 dicembre 1966 e rescisso il 1° luglio 1971) ; che i membri della Fabrisan hanno applicato all'interno di ciascuna sezione dei prezzi e delle condizioni di vendita uniformi, eccetto le sezioni « ceramica sanitaria» e « vasche da bagno » che riguardavano un solo fabbricante, e un sistema di cumulo delle basi di ribasso o dei ribassi che, partendo da una percentuale minima di acquisti in rapporto agli acquisti totali annui dei membri della G.I.S.A. per gli articoli in questione, aumentavano in funzione dell'incremento di questa percentuale ; che inoltre essi si sono obbligati, fino al 1966, a vendere i loro articoli esclusivamente ai membri della G.I.S.A. e ad altri grossisti i quali, anche se non membri, avevano sottoscritto le stesse obbligazioni commerciali (accordi 1960 e 1963, articolo 2 d) e, dopo 1966, a non vendere ad altri grossisti a condizioni ed a prezzi più vantaggiosi di quelli praticati agli acquirenti precitati (accordo modificato 1966, articolo 2 d) ed a fare tutto il possibile affinché questi grossisti osservino, al momento della vendita, gli stessi obblighi imposti dalla G.I.S.A. ai suoi membri (protocollo dell'accordo modificato nel 1966, punto 3 A) ; che la G.I.S.A., tenuto conto del fatto che essa fissa, con la sua regolamentazione di prezzi, i prezzi di vendita a cui i suoi membri possono cedere ai terzi gli articoli in questione, si era impegnata, in

virtù di questi accordi, ad informare la Fabrisan del regime di questi prezzi e delle eventuali modificazioni che si sarebbe proposta di apportare in seguito a questo regime come ai metodi tradizionali di fissazione di questi prezzi prima della data di entrata in vigore di queste modificazioni, di modo che, se i membri della Fabrisan avessero delle obbiezioni da formulare, essa avrebbe fatto tutto il possibile per eliminarle (protocollo dell'accordo 1960, punto 2, e protocollo dell'accordo 1963, punto 1) ; che inoltre essa si era impegnata, fino al 7 febbraio 1963, a che i suoi membri, in virtù di questi accordi ed in contropartita dell'esclusiva di vendita dei membri della Fabrisan, acquistino da questi ultimi delle percentuali minime varianti dal 25 al 75 % in rapporto ai loro acquisti totali annui degli articoli in questione ;

5. considerando che la parte del mercato olandese controllata dai membri della G.I.S.A. è molto importante ; nel periodo 1962—1966, quando smerciava la maggior parte degli articoli in questione di origine olandese, questa parte era circa dell'85 % ; che, in seguito, l'accesso al mercato olandese di nuovi grossisti non membri della G.I.S.A. ha determinato una diminuzione della sua parte di mercato che è tuttavia rimasta importante ; che i dati forniti dalla G.I.S.A. in risposta alla comunicazione degli addebiti inviatale dalla Commissione fissano questa parte di mercato in circa il 75—80 % ;

II

1. considerando che le circolari emesse in applicazione dell'assemblea generale della G.I.S.A., la GISA-Prijsregeling (regolamentazione di prezzi GISA) ed il regolamento interno costituiscono degli accordi fra imprese o delle decisioni d'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 ;

2. considerando che la disposizione delle circolari descritte al titolo I, virtù della quale i membri della G.I.S.A. dovevano riservare ai fabbricanti olandesi membri della Fabrisan delle percentuali minime di acquisti in rapporto ai loro acquisti totali annui degli articoli in causa, hanno per oggetto e per effetto di restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

che questa disposizione limitava la possibilità d'approvvigionamento dei membri della G.I.S.A. presso dei fabbricanti provenienti da altri Stati membri così come la possibilità di sbocco nei Paesi Bassi di questi fabbricanti ; che questa disposizione, contrariamente al diniego dell'interessata, è una disposizione obbligatoria ; che, sotto questo profilo, il persistere dell'esclusiva parziale di acquisto presso dei fabbricanti membri della Fabrisan e la pratica delle « dispense » accordate dalla G.I.S.A. ai suoi membri per il libero acquisto di certi articoli, così come il tenore stesso delle circolari e l'esatta corrispondenza delle percentuali minime imposte con quelle che figuravano nell'accordo Fabrisan-GISA fino all'imposizione di questa decisione, costituiscono elementi sufficienti di questa valutazione ; che inoltre questa decisione era rafforzata dagli articoli 48, paragrafi 1, 2, 3 e 4, 50, 54 del regolamento interno della G.I.S.A. che hanno permesso e garantito l'imposizione delle percentuali minime di acquisti precitati ;

che questa limitazione delle possibilità di approvvigionamento dei grossisti olandesi membri della G.I.S.A. presso dei fabbricanti situati negli altri Stati membri e la restrizione delle possibilità di sbocco nei Paesi Bassi di questi fabbricanti erano sensibili ; che in effetti questi grossisti, che rappresentano una parte molto importante del mercato olandese della distribuzione, non potevano acquistare presso questi fabbricanti stranieri che un massimo fissato fra il 25 e 75 % del loro fatturato, secondo i prodotti ; che da parte loro, questi fabbricanti devono limitare il loro volume di vendite a questi grossisti alle percentuali precitate ;

3. considerando che la GISA-Prijsregeling e le disposizioni del regolamento interno sottoindicate, hanno per oggetto e per effetto, di restringere o di falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

che, tramite la GISA-Prijsregeling, la G.I.S.A. fissa i prezzi e le condizioni di vendita che i suoi membri devono applicare ai loro acquirenti e toglie loro così la possibilità di stabilire i prezzi e le condizioni di vendita secondo la loro propria valutazione e di attirare gli ordini degli articoli in questione a danno dei loro concorrenti accordando dei prezzi meno elevati, dei ribassi più importanti e delle migliori condizioni di vendita ; che questa fissazione di prezzi e di condizioni di vendita ha, nello stesso tempo, per effetto di privare i fabbricanti di questi articoli delle possibilità di smercio che avrebbe loro apportato il libero gioco della concorrenza a questo stadio della distribuzione se questa regolamentazione, obbligatoria per i membri della G.I.S.A., non fosse stata imposta ; che le modifiche apportate a questa regolamentazione il 1° gennaio 1972 non eliminano la fissazione dei prezzi e delle condizioni di vendita e lasciano di conseguenza sussistere la suindicata restrizione della concorrenza ; che infine questa regolamentazione è rafforzata dagli articoli 13, paragrafo 2, 45, paragrafi 2 e 3, 48, paragrafi 1, 2, 3 e 4, 50, 53 del regolamento interno della G.I.S.A. che tendono a permettere ed a garantire l'applicazione della GISA-Prijsregeling preindicata, che queste diverse disposizioni hanno significato solo in rapporto alla detta regolamentazione di prezzi e che esse ne fanno, quindi, parte integrante ;

considerando, inoltre, che l'imposizione nella GISA-Prijsregeling di tassi di maggiorazione differenti

secondo la categoria nella quale un articolo è classifacato dalla G.I.S.A., che rientrano nella formazione del « fattore di conversione » da applicare al prezzo di vendita lordo del fabbricante per la determinazione del prezzo di vendita imposto ai suoi membri, falsa la concorrenza fra fabbricanti ; che in effetti, benché i prezzi di vendita lordi siano stabiliti da ogni fabbricante in funzione delle caratteristiche del prodotto e del suo potere concorrenziale, la G.I.S.A. effettua, di sua iniziativa, un rincaro dei prezzi degli articoli che, secondo lei, sono da considerare come di migliore qualità ; è così che un articolo colorato usato generalmente in abitazioni di lusso subisce un rincaro del 18 % del prezzo di vendita lordo del fabbricante in rapporto allo stesso tipo di articolo bianco o « generalmente utilizzato in abitazioni normali » e, quest'ultimo, dell'8 % in rapporto a quello « usato soprattutto nelle abitazioni popolari » ; che ne consegue che per quanto concerne i prodotti distribuiti dai membri della G.I.S.A., i consumatori devono pagare dei prezzi più alti ; che allo stesso tempo i rapporti concorrenziali fra fabbricanti sono arbitrariamente alterati dalla G.I.S.A. a danno dei fabbricanti produttori di articoli di migliore qualità che, da questo fatto, avranno una domanda più debole di quella che avrebbero avuto con il libero gioco della concorrenza ;

considerando che le restrizioni e le alterazioni della concorrenza determinate dalla imposizione della GISA-Prijsregeling sono importanti ; che esse riguardano, da un lato, una parte sostanziale del commercio all'ingrosso olandese, e, dall'altro, i prodotti in questione dei fabbricanti di tutti gli Stati membri ;

4. considerando che le obbligazioni suindicate erano o sono suscettibili di pregiudicare il commercio fra Stati membri ;

che l'obbligazione imposta ai membri della G.I.S.A. di riservare ai fabbricanti olandese delle percentuali minime di acquisto impediva loro d'importare liberamente dagli altri Paesi membri una parte importante degli articoli in questione ; che, di conseguenza, questa obbligazione metteva in causa, direttamente, la libertà di commercio fra gli Stati membri nel senso che poteva nuocere alla realizzazione degli obbiettivi di un mercato unico ;

che le altre obbligazioni impediscono ai membri della G.I.S.A. di fissare liberamente in loro prezzi e condizioni di vendita per gli articoli in causa sia prodotti in Olanda che importati dagli altri Paesi membri ; che, per questo fatto, benché queste obbligazioni non vincolino che delle imprese con sede in Olanda, producono i loro effetti anche sul commercio fra gli Stati membri;

che queste obbligazioni si applicano a tutto il territorio olandese ed al 75 % delle vendite effettuate sul mercato nazionale dei prodotti in causa ; che esse creano, perciò, una protezione per i produttori olandesi e rendono più difficile l'interpenetrazione economica voluta dal trattato ;

5. considerando che non è il caso, per la Commissione, di esaminare un'eventuale applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, dato che le circolari, la GISA-Prijsregeling e le disposizioni regolamentari di cui si tratta, non sono state notificate benché facenti parti, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17, della categoria delle intese sottomesse a notificazione ; che in effetti, contrariamente al parere dell'interessata, la GISA-Prijsregeling, imponendo i prezzi e le condizioni di vendita dei prodotti importati, la fissazione di percentuali minime d'acquisto presso fabbricanti olandesi, stabilendo un'esclusività parziale in favore dei fabbricanti nazionali, e le disposizioni regolamentari, permettendo e garantendo l'imposizione e l'esecuzione della GISA-Prijsregeling, costituivano un insieme organico e coordinato previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni per mezzo delle quali la Vereniging van Groothandelaren in Sanitaire Artikelen (G.I.S.A.) ha fissato ai suoi membri delle percentuali minime d'acquisto in favore dei membri della Fabrisan, per il periodo dal 1° gennaio 1963 al 1° gennaio 1970, la GISA-Prijsregeling per mezzo della quale essa ha stabilito dei prezzi e delle condizioni di vendita uniformi, così il suo regolamento interno relativamente agli articoli 45, paragrafi 2 e 3, 48, paragrafi 1, 2, 3 e 4, 50, 52 e 53, costituiscono un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

La Vereniging van Groothandelaren in Sanitaire Artikelen (G.I.S.A.) è tenuta a porre fine all'infrazione costituita dalla GISA-Prijsregeling, e dagli articoli del suo regolamento interno indicati all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Vereniging van Groothandelaren in Sanitaire Artikelen (G.I.S.A.), L'Aja (Olanda).

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT